# Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana sui bacini padani della Provincia di Savona e di Imperia

ai sensi dell'art. 33, c.6, della l.r. 41/2014, e dell'art. 58, Norme di Attuazione del PAI del fiume Po

#### Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. La presente disciplina è approvata ai sensi dell'art. 33, c.6 della l.r. 41/2014, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015". Relativamente alle aree a pericolosità idraulica, la disciplina costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 58 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, come introdotto con la variante adottata con Deliberazione C. I. n. 5 del 17/12/2015 ed approvata con D.P.C.M. 22/02/2018 (G.U.R.I. del 25/05/2018, Parte I). Relativamente alle aree a pericolosità geomorfologica da frana, la disciplina è approvata in coerenza a quanto previsto dall'art.9 della stessa NdA del PAI del fiume Po.
- 2. La disciplina è finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico, in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia dei beni a rischio.
- 3. Per la finalità di cui al comma 2 si stabilisce una adeguata disciplina di tutela sulle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana note non oggetto di adeguata copertura normativa nell'ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, anche a seguito del completamento della riforma delle Autorità di bacino distrettuali ex d. lgs. 152/2006 e ss.mm., nonché su fasce di rispetto del reticolo idrografico di cui non sia noto lo stato di rischio in quanto non oggetto di alcun studio idraulico precedente.

### Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

- 1. L'ambito territoriale di riferimento della presente disciplina è costituito dal territorio dei bacini padani ricadenti nel territorio ligure delle Province di Savona e Imperia.
- 2. Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 sono relative ai bacini che presentano la perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana, con riferimento alle mappature di cui agli artt. 3 e 4.
- 3. Sono esclusi i bacini ricadenti in Provincia di Genova, in quanto già oggetto della "Variante Bacini Padani" del PTC della Provincia di Genova, approvata il 23/3/2011 e tutt'ora vigente.

# Art. 3 Mappatura delle aree a pericolosità idraulica - bacini padani liguri

- 1. Le perimetrazioni delle aree su cui si applica la disciplina delle aree a pericolosità idraulica di cui al successivo art. 5 sono rappresentate nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" (Tavole da 1 a 43), allegata quale parte integrante del presente atto.
- 2. La perimetrazione di tali aree è stata elaborata sulla base di studi idraulici condotti dalla Provincia di Savona sui principali bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e sono corrispondenti a quelle individuate, ai sensi del d.lgs. 49/2010 ed in attuazione della Direttiva

- 2007/60/CE, nel Piano di Gestione del Rischio da alluvione (PGRA) del bacino del f. Po, in particolare nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del Fiume Po.
- 3. Le aree di cui sopra sono determinate sulla base dei dati disponibili alla data di approvazione del presente atto e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o all'emergere di nuove conoscenze ed elementi di maggior dettaglio, anche su segnalazione degli enti locali, con le modalità del successivo art. 9.
- 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5, le aree sono classificate come segue, in accordo con le mappature degli scenari di pericolosità del PGRA, come recepiti nel PAI vigente:
  - a) Aree Pi3: aree inondabili per tempi di ritorno cinquantennali;
  - b) Aree Pi2: aree inondabili per tempi di ritorno duecentennali;
  - c) Aree Pi1: aree inondabili per tempi di ritorno cinquecentennali;
  - d) Aree Pi3\*: aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle condizioni di inondabilità. In particolare, a fini di semplicità di applicazione normativa, sono incluse nella perimetrazione di tale classe le aree presenti nella cartografia del "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici Delimitazione delle aree in dissesto" del vigente PAI del Fiume Po, non ancora oggetto di studi idraulici adeguati.

#### Art. 4 Mappatura delle aree a pericolosità geomorfologica da frana - bacini padani liguri

- 1. Le perimetrazioni delle aree su cui si applica la disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica da frana di cui al successivo art. 7 sono rappresentate nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" (Tavole da 1 a 43), allegata quale parte integrante del presente atto.
- 2. La perimetrazione di tali aree è stata elaborata sulla base di studi condotti da Regione Liguria nell'ambito del Progetto IFFI, consultabile sul geoportale regionale (https://geoportal.regione.liguria.it) alla pagina dedicata al Progetto IFFI Inventario dei Fenomeni Franosi, sui principali bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po integrati da successivi approfondimenti acquisti nell'ambito delle attività di studio connesse alle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 delle NdA del PAI nonché con i dati interferometrici relativi al territorio regionale per il periodo 2014-2019 (Analisi SqueeSAR Liguria), con le segnalazioni dei Comuni relative ai dissesti per frana occorsi all'evento alluvionale del novembre 2019, raccolte nel dataBase "ZeroGIS" gestito dal Settore Protezione Civile di Regione.
- 3. Le aree di cui sopra sono determinate sulla base dei dati disponibili alla data di approvazione del presente atto e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o all'emergere di nuove conoscenze ed elementi di maggior dettaglio, anche su segnalazione degli enti locali, con le modalità del successivo art. 9.
- 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 7, le aree sono classificate come segue, in accordo con le mappature già adottate nell'ambito della "Variante Bacini Padani" del PTC della Provincia di Genova:
  - a) Fa, aree interessate da frane attive;
  - b) Acr, aree o settori di versante soggetti a fenomeni di crollo;
  - c) Fq, aree interessate da frane quiescenti;
  - d) Fs, aree interessate da frane stabilizzate;
  - e) DGPV, aree soggette a deformazioni gravitative profonde di versante;

f) Fd, aree soggette a franosità superficiale diffusa.

## Art. 5 Disciplina di tutela su aree a pericolosità idraulica a vari tempi di ritorno

- 1. Nelle more dell'eventuale recepimento delle aree come aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici nel PAI, con le procedure di cui all'art.1, comma 10, delle NdA del PAI stesso, ovvero della verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale effettuata ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI, sulle aree rappresentate nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana", di cui all'art. 3, c.1, è stabilita la seguente disciplina, coerente con la corrispondente disciplina del PAI del Fiume Po, conformemente a quanto previsto dall'art. 58, c.2, lett. b) delle stesse NdA.
- 2. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi3**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, sono consentiti:
  - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, b, c, del D.P.R. 380/2001;
  - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
  - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.
- 3. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi2**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, oltre agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:
  - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001;
  - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale.
- 4. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico i Comuni, sulla base di studi idraulici di dettaglio, possono individuare in contesti di tessuto urbano consolidato ricadenti all'interno delle aree Pi2, aree a minor pericolosità relativa in relazione a modesti tiranti idrici e ridotte velocità di scorrimento, dove possano essere consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione a condizione che siano previste le necessarie misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione dei beni dagli allagamenti, nonché siano assunte le adeguate misure e azioni di protezione civile. Tali studi e le perimetrazioni conseguenti sono valutati dall'ufficio regionale competente in materia di assetto del territorio e pianificazione di bacino in sede di verifica di compatibilità delle varianti, sulla base degli indirizzi e criteri delle direttive regionali emanate per i Piani di Bacino regionali, fatta salva eventuale successiva definizione di specifici criteri da assumere di intesa con l'Autorità di Bacino.

- 5. Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi1 sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dai Piani Comunali di protezione civile.
- 6. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi3\***, si applica la disciplina delle aree Pi3 di cui al comma 2.
- 7. La disciplina di cui ai commi precedenti non si applica ai territori dei Comuni per i quali risultano concluse le procedure di recepimento delle perimetrazioni di pericolosità negli strumenti urbanistici comunali in conformità al disposto dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI.
- 8. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
- 9. In accordo con le previsioni del PGRA, nonché della normativa regionale in materia di protezione civile, è demandata ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità nelle aree identificate a pericolosità idraulica.

#### Art. 6 Disciplina di tutela per fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico

- 1. Ai fini della definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al Regolamento regionale n. 3/2011, recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua".
- 2. Fermo restando il carattere di pubblicità di tutte le acque, la disciplina di cui al presente articolo si applica al reticolo comprendente tutti i tratti delle aste fluviali con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 km².
- 3. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, desumibili dalle tracce delle sezioni idrauliche nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" allegata, è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:
  - (a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso superiore a 1 km²;
  - (b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 1 km²;
  - (c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,1 e 0,25 km<sup>2</sup>.
- 4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 3 non sono consentiti interventi urbanistico-edilizi eccedenti quelli ammessi in aree Pi3, salvo che, ferma restando la fascia di inedificabilità ex r.r. 3/2011, l'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico che individui le aree inondabili per un tratto idraulicamente significativo, sulle quali applicare la disciplina di cui all'art. 5. Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nell'aggiornamento della cartografia della pericolosità idraulica e della relativa mappatura del PGRA, ovvero nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali attraverso la relativa verifica di compatibilità.
- 5. Gli studi di cui al comma precedente devono essere realizzati con criteri analoghi a quelli adottati per la definizione delle aree inondabili recepite nel presente provvedimento, individuando altresì eventuali aree che possano essere considerate di pertinenza fluviale, anche al fine di non pregiudicare la possibilità di interventi di messa in sicurezza.

#### Art. 7 Disciplina di tutela su aree a pericolosità geomorfologica da frana

- 1. Nelle more dell'eventuale recepimento delle aree come aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici nel PAI, con le procedure di cui all'art.1, comma 10, delle NdA del PAI stesso, ovvero della verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale effettuata ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI, sulle aree rappresentate nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" allegata, è stabilita la seguente disciplina, coerente con la corrispondente disciplina del PAI del Fiume Po, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 delle stesse NdA, ancorché articolata secondo le fattispecie di dissesto di versante, di cui al precedente art. 4 c.4, già introdotte nella succitata "Variante Bacini Padani" del PTC della Provincia di Genova.
- 2. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 4 con la sigla Fa e Acr**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, sono esclusivamente consentiti:
  - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001;
  - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
  - f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
  - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, ai sensi del successivo comma 10. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
  - h) gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. 380/2001; qualora a seguito delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18, comma 2 delle Norme del PAI, emergano elementi geologico-geomorfologici che classifichino il fenomeno franoso attivo a cinematica lenta, nei termini assentiti con la D.G.R. 1182/2002.
- 3. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 4 con la sigla Fq**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, oltre agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:
  - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. b), c) del D.P.R. 380/2001;
  - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
  - c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato alla presente disciplina di tutela, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
  - d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto, ai sensi del successivo comma 10; sono comunque esclusi la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla normativa in materia ambientale di cui al D. Lgs 152/2006. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già

autorizzate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal D. Lgs. 36/2003) alla data di entrata in vigore della presente disciplina di tutela, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ai sensi del successivo comma 10. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo.

- 4. Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 4 con la sigla Fs e nelle DGPV gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale devono espressamente regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni del Piano di Emergenza Comunale, ai sensi della normativa vigente. La norma geologica di attuazione, in questi casi, disciplina le modalità di intervento che possono compromettere il naturale o l'artificiale equilibrio raggiunto dal versante; in particolare, deve prevedere precise disposizioni in merito ai movimenti di terra ed ai tagli trasversali lungo il versante, deve valutare l'entità di eventuali sovraccarichi sul versante, la regimentazione delle acque superficiali e sotterranee, ecc. In ogni caso gli interventi ammessi devono tenere conto anche della pericolosità geomorfologica residua insita nei corpi d'accumulo e nelle nicchie di distacco di tali frane, in ragione del fatto che, sebbene nel complesso stabilizzate, potrebbero essere sede dell'innesco di nuovi e più ridotti fenomeni di instabilità secondari. Devono, infine, essere valutate con attenzione le caratteristiche geotecniche dell'accumulo sia per quanto riguarda il fattore di sicurezza nelle verifiche di stabilità dei versanti, sia per gli aspetti relativi a potenziali cedimenti differenziali determinati dall'eterogeneità tessiturale propria di tali corpi geomorfologici. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto, ai sensi del successivo comma 10.
- 5. Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 4 con la sigla Fd gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale devono associare norme rispondenti a criteri generali di presidio del territorio anche attraverso la manutenzione, il ripristino o la realizzazione delle opere di sistemazione agro-silvo-pastorali esistenti nonché al mantenimento dell'attuale stato d'uso del suolo. Un'eventuale nuova edificazione, in ogni caso, deve essere resa compatibile con lo stato di pericolosità geomorfologica dell'area e deve essere contestualmente prevista la realizzazione o il ripristino e la manutenzione di opportune opere di presidio ambientale. Scopo di tali interventi deve essere quello di regimare il deflusso delle acque superficiali, limitare l'erosione areale o concentrata del suolo e migliorare la stabilità del versante attraverso il ripristino o la realizzazione delle più idonee opere di sistemazione agraria (terrazzamenti, ciglioni, ecc).
- 6. In corrispondenza dei dissesti di versante segnalati dal PAI come "area di frana non perimetrata" laddove non recepiti nella mappatura di pericolosità geomorfologica da frana, di cui al precedente art. 4, i Comuni in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, nei termini di cui al successivo art. 8, sono tenuti ad effettuare gli studi di approfondimento necessari per la perimetrazione e classificazione dei fenomeni del dissesto che interferiscono con le previsioni urbanistiche dei propri Piani comunali. Nelle more dell'adeguamento di cui sopra, il rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi ricadenti nel contesto geomorfologico per il quale è segnalato il dissesto non perimetrato, è condizionato dalla positiva verifica, secondo la procedura di cui al comma 10, di uno studio redatto da professionista geologo abilitato, che si dia carico di valutare l'estensione del contesto geomorfologico di riferimento, di accertare che al suo interno non vi siano condizioni di dissesto che interferiscano con l'intervento edilizio, e di attestare, qualora necessario, la compatibilità dell'intervento proposto con le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5. I Comuni, all'atto del rilascio di altri titoli abilitativi per la realizzazione di

interventi edilizi ricadenti nello stesso contesto geomorfologico, tengono conto degli esiti degli studi redatti. Tali studi devono costituire, inoltre, aggiornamento dello strumento urbanistico, da adottarsi con le procedure dell'art. 8.

- 7. La disciplina di cui ai commi precedenti non si applica ai territori dei Comuni per i quali risultano concluse le procedure di recepimento delle perimetrazioni di pericolosità negli strumenti urbanistici comunali in conformità al disposto dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI.
- 8. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree in dissesto di versante non deve pregiudicare la sistemazione idrogeologica definitiva del versante e/o del corso d'acqua sotteso, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, ovvero costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso.
- 9. In accordo con la normativa regionale in materia di protezione civile, è demandata ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità nelle aree identificate a pericolosità geomorfologica.
- 10. Le verifiche tecniche, redatte da professionista abilitato, finalizzate alla dimostrazione della compatibilità degli interventi con le limitazioni imposte in relazione alle condizioni di dissesto, costituiscono presupposto essenziale di ammissibilità, ai fini del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione del progetto da parte dell'Autorità a ciò preposta, previo parere vincolante dell'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.

#### Art. 8 Raccordo con pianificazione urbanistica comunale

- 1. I Comuni avviano le procedure per il recepimento nei propri strumenti di pianificazione degli studi effettuati e delle aree inondabili e/o in dissesto di versante di cui agli artt. 3 e 4, congiuntamente alla connessa normativa, nei termini e modalità già previsti dall'art. 18 delle NdA del PAI del Fiume Po e dagli indirizzi regionali e loro eventuali successivi aggiornamenti.
- 2. I Comuni, nell'ambito dell'adeguamento dello strumento urbanistico, nell'assumere a riferimento per le verifiche di compatibilità la cartografia della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana allegata, possono avvalersi di indagini di maggior dettaglio eventualmente disponibili, potendo anche introdurre, se del caso, nell'ambito delle aree inondabili Pi2 l'articolazione di aree a minor pericolosità relativa di cui all'art. 5, c. 4.
- 3. Nell'ambito delle attività relative alle verifiche di compatibilità di cui all'art.18, c.2 del PAI, in coerenza con gli indirizzi ex DGR 1182/2002 o suoi eventuali successivi aggiornamenti, l'ufficio regionale competente in materia di assetto del territorio e pianificazione di bacino esprime preliminarmente un parere obbligatorio in merito al quadro del dissesto assunto nei Piani urbanistici comunali e relative varianti urbanistiche ed alla connessa disciplina prevista.
- 4. Al fine di consentire il costante aggiornamento del PAI, ai sensi del comma 10, art. 1 delle relative Norme di attuazione, le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti vengono trasferite all'Autorità di bacino, per il tramite dell'ufficio regionale competente in materia di assetto del territorio e pianificazione di bacino.
- 5. All'atto dell'avvenuta approvazione delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale o sovracomunale, previa comunicazione alla Regione Liguria, decadono, per i relativi territori, le misure di cui agli artt. 5 e 7.

## Art. 9 Aggiornamento e modifiche alle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana

- Le mappature di cui alla "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" possono essere
  modificate, integrate ed aggiornate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e/o a
  seguito di nuovi studi o studi di maggior dettaglio, della realizzazione di interventi di sistemazione
  idraulica e/o di versante, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di
  rischio.
- 2. Le modifiche alla mappatura sono approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'ufficio regionale competente in materia di assetto del territorio e pianificazione di bacino, anche su istanza dei Comuni, delle Province o di altri uffici regionali, sulla base di adeguata documentazione tecnica. Qualora le modifiche riguardino aree non precedentemente vincolate o ampie zone di territorio, la loro approvazione è preceduta da una fase di pubblicità partecipativa nell'ambito della quale i soggetti interessati possano esprimere osservazioni, salvo i casi in cui le stesse siano già state oggetto di analoga procedura partecipativa.
- 3. La mappatura è, comunque, oggetto di una verifica ed eventuale relativo aggiornamento cartografico almeno una volta all'anno, al fine di recepire gli approfondimenti effettuati dai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, e verificati nel corso del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche, ovvero quelli effettuati nell'ambito di aggiornamenti del PGRA.
- 4. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistico operativi, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica, l'aggiornamento della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nello scenario di progetto può essere approvato preventivamente, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica dell'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo, condiziona l'efficacia della riperimetrazione e costituisce presupposto per i successivi titoli edilizi.

## Art. 10 Disposizioni finali

- 1. Fermo restando che dalla data di adozione della presente normativa, fino alla sua entrata in vigore, ha operato il regime di salvaguardia sulle previsioni della stessa di cui alla D.G.R. n. 1064 del 14/12/2018 ("L.r. 41/2014, art. 33, c.6 e NdA PAI Fiume Po, art. 58. Adozione disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona ed Imperia") e alla D.G.R. n. 802 del 05/08/2020 ("L.r. 41/2014, art. 33, c.6 e NdA PAI Fiume Po, art. 58. Adozione disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona ed Imperia, per aree a pericolosità geomorfologica da frana"), dalla data di entrata in vigore della presente disciplina non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto con la stessa, fatti salvi quelli i cui lavori siano concretamente iniziati, nonché quelli già dotati di titolo edilizio rilasciato in conformità alla normativa previgente per i quali sia verificata la compatibilità degli interventi stessi con le condizioni di pericolosità, anche attraverso la previsione di eventuali misure di autoprotezione e/o di protezione civile. Sono, altresì, fatti salvi, in relazione al disposto di cui all'art. 6 della presente disciplina, gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 9/93, purché i relativi lavori vengano iniziati entro il termine posto nella autorizzazione stessa e comunque non oltre un anno;
- 2. La presente disciplina è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n. 3/2011.
- 3. Per quanto non diversamente disciplinato nelle presenti norme, continuano ad applicarsi le prescrizioni e le norme del PAI del F. Po, e devono essere osservate le direttive dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.